




Provincia di Lucca Protocollo generale	E
N. 0013205	data 23/01/2013
Classificazione: 1.4.2	
	

PROVINCIA DI LUCCA

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 10.01.2013

OGGETTO: REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

SESSIONE ORDINARIA PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2013 - duemilatredici - addì dieci del mese di gennaio alle ore 15,30 c., nella sala consiliare della Provincia, convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Provinciale, in seduta pubblica, per trattare, in sessione ordinaria ed in prima convocazione, gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio.

Il Presidente del Consiglio ANDREA PALESTINI, invita il Segretario Generale dott. ssa Maria Mancini, a fare l'appello, dal quale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

BALLINI Giordano, BOTTIGLIONI Simona, BRACCIALI Luciano, BRUNI Luigi, BRUNINI Gabriele, FRANCESCONI Stefano, GIANNOTTI Fabio, GIUNTOLI Enzo, LAZZARESCHI Daniele, LAZZERINI Isaliana, LUCCHESI Lucio, LUCCHETTI Valentina, MARCUCCI David, PALESTINI Andrea, PIOLI Francesco, PUCETTI Gloria, RINALDI Oriano, SANTINI Mauro, SINAGRA Grazia.

ed assenti i seguenti Consiglieri: BACCELLI Stefano, COMPARINI Alberto (g), COSTAGLIOLA Ciro (g), FANTONI Vittorio (g), MARCHETTI Maurizio, TERSITTI Eugenio.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e nomina come scrutatori i Consiglieri: Rinaldi, Bruni, Pioli.

Risultano inoltre presenti all'appello, o entrati successivamente, gli Assessori: Cavallaro Maura, Bambini Francesco, Giorgi Andrea, Maineri Federica, Regoli Mario, Rovai Luigi e Santi Diego.

OGGETTO: REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

omissis il verbale fino alla presente delibera

Situazione presenze dopo la del. n. 7 durante la discussione e prima della votazione: nessuna variazione (presenti 19) –

**Relazione della Giunta
agli atti della seduta**

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto 174/2012 convertito in legge 213/2012 "rafforzamento dei controlli in materia di enti locali" che prevede che gli enti nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa definiscano gli strumenti e le modalità dei controlli interni previsti nel decreto stesso con un regolamento adottato dal Consiglio e reso operativo entro il 10 gennaio 2013;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera Giunta provinciale n. 77 del 24 maggio 2012 ed in particolare il Titolo III "Programmazione, controlli interni e performance";

Dato atto che è stato costituito un gruppo di lavoro presieduto dal Segretario generale con la partecipazione del Vice Segretario e di funzionari della Segreteria generale, della Direzione generale e del Servizio finanziario che ha provveduto alla stesura del Regolamento sui controlli conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative ed in linea con l'organizzazione interna dell'Ente;

Vista la proposta del gruppo di lavoro ed acquisito il parere favorevole del Direttore generale e del Dirigente del Servizio società partecipate, progetti speciali, fund raising e sponsorizzazioni, polizia provinciale, agli atti del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di approvare il nuovo Regolamento dei controlli interni come proposto dal gruppo di lavoro nel testo allegato al presente provvedimento;

La Giunta Provinciale sottopone pertanto all'approvazione del Consiglio il seguente schema di delibera

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Preso atto della relazione della Giunta agli atti della seduta;

Considerato che la 1^a Commissione consiliare riunita in data 8 gennaio 2013 ha approvato il testo del regolamento con i seguenti emendamenti:

- Art. 6 c. 4 dopo le parole "al controllo di gestione", "al servizio finanziario" e "al collegio dei revisori" aggiungere in tutte e tre i casi le parole "che lo utilizza";
- Art. 9 c. 1 dopo le parole "di norma entro il 31 luglio di ogni anno" aggiungere il seguente periodo "per quanto riguarda le società partecipate di cui all'art. 5 c. 1 lettera a. o comunque per quanto riguarda le società partecipate di cui all'art. 5 c. 1 lettera b. in tempo utile ai fini dell'adozione della delibera sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio della Provincia,";

Visti i pareri (**allegato 2**) espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000,

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento sui controlli interni nel testo allegato al presente provvedimento come parte integrante e contestuale, comprensivo degli emendamenti approvati dalla 1^a Commissione consiliare (**Allegato 1**);
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3. di dare atto che la Giunta provinciale provvederà ad adeguare il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi a seguito dell'approvazione del presente atto;
4. di riservarsi di adeguare eventualmente il presente Regolamento alle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei Conti, linee guida non ancora disponibili;
5. di dare comunicazione dell'approvazione del presente provvedimento al Prefetto di Lucca e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dal D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012;
6. di dare atto che, ai sensi della normativa vigente, il dirigente responsabile del Servizio Giuridico Amministrativo dr. Luigi De Angelis ha mantenuto a sé la responsabilità del procedimento;
7. di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni ai sensi di legge. Fermi restando i termini perentori di cui sopra è comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico provinciale per scritto, ma in modo informale e senza termini di scadenza

Aperta la discussione sull'argomento, si hanno i seguenti interventi:

OMISSIS
(Vedi Verbale)

Esaurita la discussione il Presidente pone in votazione il sopra trascritto schema di delibera che viene votato nel seguente modo:

Consiglieri Presenti	19
Voti Favorevoli	14
Astenuti	=5 (Marcucci, Lazzareschi, Brunini, Santini, Giannotti)
Contrari	==



REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Allegato alla deliberazione del C.P. n. 8 del 10 GEN. 2013
pagina n. (art. 8) & SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Mancini

Delibera Consiglio Provinciale n. 8 del 10 GEN. 2013

Art. 1 Programmazione e controlli interni

1. Il sistema degli strumenti della programmazione è così composto:
 - Bilancio di previsione annuale e pluriennale;
 - Piano Esecutivo di Gestione (PEG) annuale e triennale;
 - Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) annuale e triennale, ove previsto;
 - Piano della Performance triennale.

Il Piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la Relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione. Tali strumenti sono volti a definire, oltre agli stanziamenti finanziari ed alla loro corretta allocazione, gli obiettivi operativi, strategici e performanti che impegnano l'Ente a conseguire i risultati attesi definiti dalla pianificazione strategica attraverso il programma di mandato e la relazione previsionale e programmatica.

2. Il sistema di controllo interno della Provincia di Lucca opera sulla base dei principi del D.Lgs. 286/1999 recepiti dal D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012 e successive modifiche e integrazioni, ed è articolato nelle seguenti attività:
 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - Controllo di gestione;
 - Controllo sugli equilibri finanziari, disciplinato dal regolamento di contabilità;
 - Controllo sulle società partecipate;
 - Controllo strategico;
 - Controllo sulla qualità dei servizi.
3. Il Direttore generale, ove presente, o il Segretario generale coordina i risultati e le relazioni del sistema dei controlli interni al fine della predisposizione del referto semestrale sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Presidente del Consiglio provinciale da parte del Presidente della Provincia.

CAPO I CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 2 Controllo preventivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, dal dirigente responsabile che attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo o con la sottoscrizione del provvedimento dirigenziale. Il dirigente adotta il provvedimento finale sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento e può discostarsene solo con espressa motivazione.
2. Il controllo di regolarità contabile è effettuato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria per tutti gli atti aventi rilevanza di natura contabile.



Art. 3 Controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase successiva da un gruppo di lavoro interdisciplinare sotto la direzione del Segretario generale.
2. Sono soggette al controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi non deliberativi secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento proporzionato al numero di atti emanati nel periodo di riferimento.
3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è improntato ai seguenti principi:
 - *indipendenza*: il responsabile e gli addetti all'attività devono essere indipendenti dalle attività verificate;
 - *imparzialità, trasparenza, pianificazione*: il controllo è esteso a tutti i Servizi dell'Ente, secondo regole chiare, condivise, pianificate e conosciute preventivamente;
 - *tempestività*: l'attività di controllo avviene in un tempo ragionevolmente vicino all'adozione degli atti, per assicurare adeguate azioni correttive;
 - *condivisione*: il modello di controllo successivo viene condiviso dalle strutture come momento di sintesi e di raccordo in cui si valorizza la funzione di assistenza e le criticità emerse sono valutate in primis a scopo collaborativo;
 - *standardizzazione degli strumenti di controllo*: individuazione degli *standards* predefiniti di riferimento rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di un procedimento alla normativa vigente.
4. Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:
 - monitorare la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme legislative, statutarie e regolamentari;
 - sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del servizio, se vengono ravvisati vizi;
 - migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione, garantire l'imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente;
 - stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo;
 - coordinare i singoli servizi per l'impostazione e l'aggiornamento delle procedure.
5. La Giunta provinciale, sulla base dei criteri generali del presente regolamento, definisce le tipologie di atti di specifico interesse da sottoporre a particolare controllo per il raggiungimento di obiettivi di rilievo, a seguito di modifiche normative o per riscontrate criticità e le relative procedure di campionamento proporzionato al numero di atti emanati nel periodo di riferimento.
6. Il controllo è effettuato utilizzando apposite griglie di rilevazione che prevedono il riferimento agli elementi costitutivi indispensabili del provvedimento e gli adempimenti essenziali che ne assicurano la corretta stesura.
7. Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, agli organi di governo, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti come documenti utili per la valutazione e al Consiglio provinciale.


CAPO II CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 4 Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha come fine il monitoraggio della trasparenza, della rendicontabilità e dell'efficienza e deve pertanto essere collegato alla funzione di programmazione. Conseguentemente il processo di controllo ha inizio al momento della definizione degli obiettivi dell'amministrazione.
2. In coerenza con le finalità e modalità individuate dall'art. 147, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità, il controllo di gestione è finalizzato a verificare il grado di conseguimento degli obiettivi di gestione individuati nel PEG e nell'eventuale piano dettagliato degli obiettivi, attraverso idonee tecniche di rilevazione dei risultati, nonché a valutare il rapporto tra costi sostenuti e risultati conseguiti mediante l'utilizzazione di indici e misure di efficacia, efficienza ed economicità al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
3. Il controllo di gestione fornisce informazioni rilevanti, tempestive e di qualità a supporto dell'attività di direzione e collabora con i dirigenti destinatari delle informazioni prodotte fornendo loro elementi necessari per valutare l'andamento della gestione di cui sono responsabili e per proporre eventuali modifiche ai documenti di programmazione.
4. Il controllo di gestione è supportato dal Servizio Finanziario, che predispone le analisi e le informazioni sull'andamento finanziario dell'ente necessarie al controllo di gestione.
5. Il controllo di gestione supporta il Direttore generale, se nominato, ovvero il Segretario generale, nonché i coordinatori di Area e i dirigenti di Servizio nell'elaborazione del PEG e dell'eventuale piano dettagliato degli obiettivi.
6. Il controllo di gestione predispone i seguenti rapporti periodici:
 - ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi programmati ai fini della valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 147, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/00, anticipato al 30 settembre in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
 - relazione sulle valutazioni di efficacia ed efficienza in rapporto ai programmi/progetti ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;
 - referto sul controllo della gestione ai sensi degli articoli 196, 197, 198 da inviare alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 198 bis del D.Lgs. 267/2000.

CAPO III CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE

Art. 5 Oggetto e finalità


1. Il presente capo disciplina modalità e procedure con le quali la Provincia di Lucca esercita le funzioni di indirizzo e di controllo sulle società partecipate non quotate di seguito definite società partecipate. In particolare le società si distinguono in:
 - a. società partecipate con presenza maggioritaria della Provincia o con capitale prevalentemente pubblico;
 - b. società con partecipazione minoritaria dell'Ente con prevalente partecipazione privata.
- 

2. La Provincia, per le società di cui al comma 1, lettera a. del presente articolo, definisce preventivamente, attraverso i propri servizi, gli obiettivi gestionali secondo parametri qualitativi e quantitativi predeterminati, sentito l'Organismo Indipendente di Valutazione. La Provincia organizza, tramite il Servizio partecipate di cui al successivo articolo, un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:
 - i rapporti finanziari tra l'Ente e la società partecipata, la situazione contabile e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica ove applicabile alla società;
 - la situazione gestionale e organizzativa della società e i contratti di servizio ove esistenti;
 - l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento del personale e di procedure per appalti di lavori pubblici, forniture e servizi ove applicabili alla società.
3. Relativamente alle società di cui al comma 1, lettera b. del presente articolo la Provincia tramite il Servizio partecipate:
 - controlla le azioni svolte dalle partecipate in relazione alle strategie definite nell'Ente per il perseguimento delle finalità del mandato;
 - tutela la posizione economica e patrimoniale della Provincia con riguardo ai propri assetti di partecipazione;
 - monitora l'andamento delle partecipate.

Art. 6 Servizio partecipate

1. All'interno della Provincia è individuato un Servizio partecipate per il controllo delle società partecipate non quotate che cura i rapporti con le singole società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e le attività previste dal presente regolamento.
2. Il Servizio partecipate fornisce agli uffici dell'Ente consulenza e assistenza nelle fasi di costituzione di nuove società, di affidamento della gestione di servizi dell'Ente e di attivazione di forme di controllo analogo.
3. Il Servizio partecipate è competente a segnalare in tempo utile al Presidente i termini di scadenza delle nomine delle società partecipate e a predisporre gli atti di nomina, revoca, decadenza, sospensione di rappresentanti, ecc.
4. Il Servizio partecipate redige report di analisi sull'andamento delle società e fornisce dati:
 - al controllo di gestione che lo utilizza per la stesura della relazione annuale da allegare al conto consuntivo;
 - al servizio finanziario che lo utilizza per la definizione dei risultati complessivi della gestione dell'Ente, rilevati mediante bilancio consolidato;
 - al Collegio dei Revisori che lo utilizza per la redazione della nota informativa sulla verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e la società partecipata.
5. Per il controllo sugli atti economico finanziari il servizio partecipate opera in raccordo con il Segretario generale, il Dirigente del servizio finanziario ed il Collegio dei Revisori.

Art. 7 Rappresentanti della Provincia

1. I rappresentanti dell'Ente nelle società partecipate devono rendere conto dell'attuazione degli indirizzi e delle direttive al Presidente della Provincia mediante presentazione di una relazione dettagliata in tempo utile ai fini dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo
- 

della Provincia, nonché in ogni altro caso in cui ciò venga richiesto dal Presidente della Provincia, oppure quando la società assuma decisioni incompatibili con gli indirizzi e le direttive assegnate dal Consiglio provinciale.

2. Il Presidente della Provincia può procedere alla revoca dei propri rappresentanti nominati in seno alle società partecipate per violazioni di legge, per contrasto con gli indirizzi generali della Provincia e per violazione degli obblighi di cui al precedente comma.
3. Il Presidente della Provincia può inoltre procedere alla revoca qualora vengano meno i requisiti essenziali previsti per la nomina o per un numero di assenze che faccia ritenere non adeguatamente rappresentati gli interessi della Provincia.
4. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio delle revoche effettuate.
5. La documentazione di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzata dal Servizio partecipate per gli adempimenti di competenza.

Art. 8 Programmazione delle attività

1. Gli strumenti con i quali si garantisce l'indirizzo e si programmano le attività societarie da parte dell'Amministrazione Provinciale sono identificati nello statuto delle società, nel contratto di servizio, nelle convenzioni, nel capitolato di servizio, ove esistenti, nonché in atti di indirizzo e di vigilanza svolti dalla Provincia. In particolare devono essere individuati quali strumenti di governance delle Società:
 - piano strategico o piano industriale, con compiti di programmazione e gestione in tema di performance attese ed organizzazione, di validità triennale;
 - budget economico preventivo annuale e nota annuale delle variazioni patrimoniali più rilevanti, finalizzati al perseguimento dell'equilibrio economico delle società e alla definizione preventiva dei flussi economici e finanziari programmati fra Provincia e società.
2. Il Consiglio provinciale fornisce alle società partecipate di cui al comma 1, lettera a. del precedente articolo 5, indirizzi politico-amministrativi per la messa a punto degli strumenti di governance.
3. Gli obiettivi gestionali delle società partecipate sono inseriti nella Relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione dell'Ente.

Art. 9 Controllo delle attività

1. Le società partecipate sono tenute a presentare al Servizio partecipate, di norma entro il 31 luglio di ogni anno per quanto riguarda le società partecipate di cui all'art. 5 c. 1 lettera a. o comunque per quanto riguarda le società partecipate di cui all'art. 5 c. 1 lettera b. in tempo utile ai fini dell'adozione della delibera sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio della Provincia, apposito report per la verifica in corso di gestione:
 - delle performance economiche e patrimoniali;
 - del conseguimento degli indirizzi strategici e delle finalità gestionali programmate e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi.
2. Il Servizio partecipate, sentiti il servizio finanziario ed i servizi competenti per materia, relaziona annualmente alla Giunta provinciale sul controllo delle attività delle partecipate, in tempo utile ai fini dell'adozione della delibera sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta provinciale, allegata alla proposta di delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio, trasmette al Consiglio la relazione sui risultati dei controlli sulle attività delle società partecipate insieme alle eventuali proposte correttive dell'andamento aziendale.

Art. 10 Controllo sui risultati delle attività

1. Le società partecipate sono tenute a presentare al Servizio partecipate una rendicontazione di carattere consuntivo annuale in tempo utile ai fini dell'adozione del Conto consuntivo della Provincia. Il controllo ex post, finalizzato alla valutazione a consuntivo della performance economico patrimoniale complessiva della società, si esplica anche con la verifica della rendicontazione di cui sopra.
2. Il Servizio partecipate, sentiti il Servizio finanziario ed i servizi competenti per materia, relaziona alla Giunta provinciale sui risultati dei controlli con l'indicazione di eventuali criteri correttivi della gestione.

Art. 11 Contratto di servizio tra Ente e Società affidatarie di servizi


1. Il contratto di servizio rappresenta lo strumento fondamentale con il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra Ente e Società affidatarie di servizi.
2. Il contratto dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione dei livelli qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio, nonché modalità e termini della loro misurazione. Esso dovrà contenere apposite clausole sanzionatorie in grado di disciplinare eventuali casi di mancato o parziale conseguimento degli standards di servizio previsti.
3. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati è svolto, anche tramite metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti, tenuto conto dei dettagli operativi da specificare in ciascun contratto o convenzione.
4. Qualora si evidenzino comprovate o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dal contratto o convenzioni, ovvero inottemperanza o inerzia da parte dei competenti organi societari nell'attuazione degli stessi, si configurano le condizioni di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Art 12 Società in house

1. Nei confronti delle società controllate titolari della gestione dei servizi in house rimangono ferme le singole disposizioni statutarie societarie in materia di controllo analogo, ai sensi delle vigenti normative.

CAPO IV CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Art. 13 Controllo strategico

1. Il controllo strategico, coordinato dal Direttore Generale, ove presente, o dal Segretario generale, è finalizzato alla rilevazione:
- 

- dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti;
 - dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;
 - delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati;
 - della qualità dei servizi e del grado di soddisfazione della domanda espressa;
 - degli aspetti socio - economici.
2. Ogni anno l'ufficio competente in materia di controllo strategico trasmette alla Giunta e al Consiglio Provinciale due rapporti contenenti le analisi dei risultati conseguiti al 31 agosto ed al 31 dicembre in merito al Piano della Performance. Trasmette inoltre alla Giunta la Relazione sulla Performance in tempo utile ai fini dell'adozione del rendiconto di gestione.
 3. Per l'acquisizione di dati e informazioni sugli andamenti gestionali l'ufficio competente in materia di controllo strategico si avvale dei risultati del controllo di gestione.

Art. 14 Controllo sulla qualità dei servizi

1. Il controllo sulla qualità dei servizi è orientato a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni, consentendo la programmazione di interventi e di azioni che consentano di migliorare le prestazioni dell'Ente.
2. L'Amministrazione può provvedere alla rilevazione dei risultati del controllo sulla qualità dei servizi tesi a misurare il soddisfacimento degli utenti esterni attraverso l'individuazione di un ufficio competente interno alla propria organizzazione, oppure mediante l'affidamento del relativo incarico a soggetti esterni.

Art. 15 Qualità dei Servizi interni

1. La rilevazione dei risultati relativi alle valutazioni degli utenti interni avviene, di norma, attraverso la richiesta almeno annuale di compilazione di questionari disponibili sulla rete informatica interna all'Ente, riguardanti l'organizzazione del lavoro all'interno dei vari Servizi, nonché la partecipazione e la comunicazione nell'Ente.
2. L'ufficio personale provvede all'elaborazione e all'inoltro dei risultati alla Giunta ed al Consiglio Provinciale.

Art. 16 Qualità dei Servizi rivolti all'esterno

1. La rilevazione dei risultati relativi alle valutazioni sulla qualità dei servizi da parte dei soggetti esterni avviene attraverso l'individuazione annuale, e a rotazione, di un Servizio svolgente attività rivolta all'esterno, in modo da consentire la valutazione mirata della qualità dei servizi erogati dall'Amministrazione.
2. Successivamente alla sperimentazione attivata il primo anno, il servizio oggetto dell'indagine sulla qualità consolida e mantiene, eventualmente aggiornandola, la procedura di indagine ai fini di una costante verifica in materia di qualità dei servizi erogati.
3. Il Direttore Generale o, in mancanza, il Segretario Generale, provvede all'individuazione del Servizio, indicando i principi e i criteri per la definizione delle richieste che saranno rivolte agli utenti.
4. Il Servizio individuato, avvalendosi della struttura competente in materia di statistica, definisce i questionari da trasmettere all'utenza, elabora i risultati e li trasmette al Direttore Generale o, in mancanza, al Segretario Generale, che provvede alla trasmissione alla Giunta ed al Consiglio Provinciale.

Allegato alla deliberazione del C.P. n. 8 del 10 GEN. 2013
 pagina n. (8 di 8) ULTIMA
 SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Maria Mancini

SECRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Mancini



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000

DELIBERA n. 8 del 10 GEN. 2013.
OGGETTO REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000:
Favorevole
Il 04 GEN 2013
IL DIRIGENTE (DTI Dirigente)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000:
FAVOREVOLE
Il 07-01-2013
La spesa di € verrà imputata al Cap. del bilancio
Gestione competenza/residui, denominato
Impegno n.
Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria.
Senza spesa
Il 07-01-2013
Il Ragioniere Capo
Dott.ssa G.N. Benedetti

OSSERVAZIONI RESE DAL SEGRETARIO GENERALE, AI SENSI DELLA DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 168/A del 29/12/2011:
Favorevole
Il 07-01-2013
Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Mancini